



**Regione
Lombardia**

Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E
FORESTE

Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano
Tel 02 6765.1

www.regione.lombardia.it
agricoltura@pec.regione.lombardia.it

Protocollo M1.2023.0183815 del 08/09/2023

Spett.li

ATC Mortara Lomellina Ovest 1
Email: atcmortara@pec.it

ATC Dorno Lomellina Est 2
Email: atcpvdornoest2@pec.libero.it

ATC Pavese 3
Email: atcpavese3@pec.it

ATC Casteggio Oltrepò Nord 4
Email: info@pec.atccasteggio.it

ATC Oltrepò Sud 5
Email: atc5pv@pec.it

ATC ZPS Risaie della Lomellina
Email: atczpspv06@pec.it

FIDC
Email: federcaccia.lombardia@legalmail.it

ANUU
Email: anuu.brescia@libero.it

ANLC
Email: segrreg.lo.anlc@pec.libero.it

ARCICACCIA
Email: botta.vincent@pec.libero.it

ENALCACCIA
Email: enalcaccia.bg@gmail.com

ITALCACCIA
Email: marcello.fornaroli@pec.it

EPS
Email: epslobardia@gmail.com

Referente per l'istruttoria della pratica: MASSIMO MARRACCI

Tel. 02/6765.4802

ACL
Email: legostil.eu@gmail.com

CPA
Email: cpabergamo@pec.it

Provincia di Pavia
Email: provincia.pavia@pec.provincia.pv.it

Polizia Provinciale di Pavia
Email: cristian.blora@provincia.pv.it

Carabinieri Forestali Regione Lombardia
Email:
coord.lombardia@pec.corpoforestale.it

Comunità Montana Oltrepò Pavese
Email:
cm.oltrepo_pavese@pec.regione.lombardia.it

ARTOP
Email: pfssmg@gmail.com

e, p.c.

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA,
SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE
AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E
PESCA - PAVIA E LODI
FAUSTINO BERTINOTTI

Oggetto : Ordinanza del Commissario straordinario alla PSA n. 5/2023 - Nota esplicativa

In relazione all'oggetto, nell'imminenza dell'avvio della stagione venatoria 2023/24, nonché nell'attualità di svolgimento di una serie di attività *outdoor* in ambito agro-silvo-pastorale come la ricerca di funghi e tartufi, si ritiene opportuno formulare la presente nota a breve esplicazione di quanto disposto dall'Ordinanza n. 5/2023 del Commissario straordinario alla PSA, anche in relazione alle disposizioni di cui all'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 55 del 27.07.2023.

Zona di restrizione II (e III)

Per quanto attiene all'attività venatoria e di addestramento dei cani da caccia, l'art. 3, comma vii) dell'Ordinanza 5/23 conferma che *"è vietata l'attività venatoria collettiva (caccia collettiva effettuata con più di tre operatori) di qualsiasi tipologia e specie e l'attività venatoria nei confronti della specie cinghiale. Sono consentite le altre forme di caccia, nonché l'utilizzo di cani da caccia nelle attività di addestramento venatorie, purché nel rispetto del protocollo di biosicurezza di cui all'Allegato n. 4 alla presente ordinanza."* Si evidenzia altresì che *"l'attività venatoria può essere svolta con non più di tre*

Referente per l'istruttoria della pratica: MASSIMO MARRACCI

Tel. 02/6765.4802

cani contemporaneamente per cacciatore o gruppo di cacciatori” e infine che “l’attività di controllo faunistico effettuata, ai sensi dell’art. 19 della legge n. 157/92, sulla specie cinghiale, deve essere svolta nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all’Allegato 1 alla presente ordinanza”.

Sempre in relazione all’art. 3, per quanto attiene alla ricerca di funghi e tartufi, fatte salve le disposizioni ordinarie, non si ravvisano ulteriori limitazioni legate alla residenza di chi effettua tali attività, né è previsto l’obbligo di tenere guinzagliato il cane nella ricerca dei tartufi.

Ciò premesso, vige l’obbligo per tutte le attività svolte in ambito agro-silvo-pastorale di mettere in atto le specifiche misure di biosicurezza previste negli allegati dell’Ordinanza n. 5/2023 del Commissario straordinario alla PSA.

Zona di restrizione I

L’art. 4, comma ii) dispone la “*regolamentazione in base alla situazione epidemiologica dell’attività venatoria e di controllo verso i suini selvatici finalizzata all’eliminazione del maggior numero di capi possibile, che può essere svolta nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all’Allegato 1 alla presente ordinanza*”. Inoltre, a seguire: “*Sono consentite le altre forme di caccia, nonché l’utilizzo di cani da caccia in attività di addestramento ed in attività venatoria.*” In queste zone, non essendo introdotta nessuna ulteriore limitazione al numero massimo di cani impiegabili per cacciatore/gruppo di cacciatori, si attuano le norme faunistico-venatorie ordinarie di cui all’art. 43, comma 4 della l.r. 26/93 e alle disposizioni integrative territoriali al calendario venatorio regionale 2023/24. Anche la ricerca di funghi e tartufi, come altre attività, non è sottoposta a misure particolari, salvo quelle per essa ordinariamente previste.

A seguito dell’entrata in vigore dell’Ordinanza n. 5/23 del Commissario straordinario alla PSA e di quanto precedentemente argomentato, sono quindi da ritenersi superate le seguenti disposizioni dell’OPGR n. 55/2023:

Zona di restrizione II:

- divieto di attività di addestramento cani
- obbligo di cani guinzagliati e tassativo divieto di lasciarli liberi, anche al di fuori delle aree naturali protette;
- ricerca funghi e tartufi: limitazione ai soli residenti nei Comuni della Zona II e obbligo di cane al guinzaglio nel corso dello svolgimento delle attività.

Zona di restrizione I:

- nessuna disposizione superata, l’OPGR n. 55/2023 vige integralmente.

Si ritiene infine di rammentare:

- l’Allegato 1 “Linee guida per misure di biosicurezza per gli abbattimenti di cinghiali nelle zone sottoposte a restrizione per peste suina africana”, secondo il quale “*Ogni Istituto faunistico ed ogni azienda faunistico-venatoria che intende praticare abbattimenti del cinghiale nelle aree sottoposte a restrizione (Zona I e II), deve sviluppare un piano di gestione della biosicurezza con l’obiettivo di prevenire la contaminazione indiretta di operatori e mezzi, ivi inclusi i cacciatori, e la eventuale diffusione del virus in aree indenni. Le attività di abbattimento del cinghiale nelle zone sottoposte a restrizione sono vincolate all’approvazione da parte dell’Autorità competente locale (...)*”.
- L’Allegato 2 “Misure di biosicurezza previste per le deroghe ai divieti delle attività in zona infetta e in zona di restrizione II PSA” il quale, per la Ricerca di funghi (e tartufi), dispone: “*Per le attività di ricerca di funghi all’interno della zona di restrizione II dovranno essere assicurate le necessarie misure di cui sopra, volte a ridurre il rischio di diffusione del virus della PSA, sia attraverso vettori passivi (cane/i, autoveicoli e/o strumenti e indumenti), sia attraverso il disturbo della popolazione di suidi selvatici presente nell’area. (...)*”.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

Referente per l’istruttoria della pratica: MASSIMO MARRACCI

Tel. 02/6765.4802

ANDREA MASSARI

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.

Referente per l'istruttoria della pratica: MASSIMO MARRACCI

Tel. 02/6765.4802